

Codice A1805A

D.D. 5 luglio 2018, n. 1996

**L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso TO00020 sito nel comune di Carmagnola (TO), localita' Fraz. Casanova, di proprieta' del Sig. Favaro Agostino.**

Premesso che:

in data 10.10.1995, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Sig. Favaro Bartolomeo, all'epoca proprietario dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A2 cod. TO00020 sito nel comune di Carmagnola (TO), località Frazione Casanova, aveva presentato al Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Torino, regolare denuncia allegando la relativa perizia giurata, attestante la sicurezza dell'opera nei confronti della pubblica incolumità, a firma dell'Ing. Carlo Luda di Cortemiglia;

in data 31.12.1997, ai sensi dell'art. 13 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, l'Ing. Tomasello Germano, per conto del Sig. Favaro Bartolomeo, aveva presentato al Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Torino la relazione di collaudo dell'invaso;

nel corso del 1999 è avvenuto un cambio di proprietà, risultando nuovi proprietari i Sigg. Bosio Lucia, Favaro Agostino (11.03.1969), Favaro Claudia, Favaro Agostino (20.02.1965), Favaro Giorgio, Favaro Barbara, e Tuninetti Caterina;

ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R, il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, prendendo atto della documentazione trasmessa dalla proprietà e del parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico- Area di Torino (Prot. 7271/20.4 del 11.06.2001) ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento in oggetto in data 23.05.2005 e con determina dirigenziale n. 47 in data 12.07.2005 il Settore Regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini d'accumulo ha autorizzato la stessa. In tale occasione è stato trasmesso ai proprietari il disciplinare di esercizio, datato 13.05.2005, al quale era stata assegnata una durata di 10 anni.

Considerato che:

essendo scaduto il termine di 10 anni indicato sul suddetto disciplinare di esercizio, in data 01.12.2016 (prot. n. 51961/A1805A) è stata richiesta dal Settore Difesa del Suolo una perizia tecnica/collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e in data 16.05.2018 (Prot. 22357/A1805A) l'Ing. Tomasello Stefano, per conto dell'unico proprietario, Sig. Favaro Agostino, ha inviato al Settore Difesa del Suolo la relazione di collaudo statico per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso;

in data 14.06.2018 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, durante il quale sono risultate confermate le condizioni di sicurezza dello sbarramento e la buona manutenzione dello stesso e sono stati verificati i principali adeguamenti richiesti.

Preso atto della documentazione presentata e delle risultanze del sopralluogo svolto, il Settore Difesa del Suolo esprime parere favorevole al rinnovo dell'esercizio dell'invaso con alcune prescrizioni, ribadite nel disciplinare d'esercizio.

Tutto ciò premesso:

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17.10.2016.

### *determina*

□ Art. 1 - di approvare il nuovo disciplinare e di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, il Sig. Favaro Agostino alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A2, cod. TO00020, sito nel comune di Carmagnola (TO), in località Fraz. Casanova;

□ Art. 2 - di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera, nonché le seguenti prescrizioni: adeguare lo scarico di superficie, completare la pulizia dalla vegetazione sullo sbarramento e aggiungere alcuni cartelli.

Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino e Settore Difesa del Suolo;

□ Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino e al Settore Difesa del Suolo, e visto l'art. 3 del disciplinare d'esercizio il Sig. Favaro Agostino in qualità di proprietario, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

□ Art. 4 - di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

□ Art. 5 - di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale- Area Metropolitana di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Dott. Geol. Giulia Bodrato

Dott. Geol. Massimiliano Senesi

Il referente d'Area

Ing. Roberto Del Vesco

Il Responsabile del Settore

Ing. Gabriella GIUNTA